

Proc. 1/'21 liq. patr.



IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art. 14 quinquies l. 3/'12)

Il Giudice, dott. Nicola Valletta,

nella procedura di crisi da sovraindebitamento a carico di Maria DE ROSA, (11/6/'65), residente a Ripa Teatina (CH) alla via Santa Colomba 29 (DRSMRA65H51C632T);

- vista la domanda ex artt. 14 ter e seguenti l. 3/'12 depositata dal debitore il 29/3/'21;
- ritenuto che non ricorrano per il debitore ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. 3/'12;
- ritenuto che ricorra il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;
- ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti all'art. 14 ter l. 3/'12;
- letta la relazione particolareggiata prevista all'art. 14 ter, comma 3, l. 3/'12 resa dal dott. A. Di Pretoro designato quale gestore della crisi da "Associazione O.C.C. commercialisti associati";
- rilevato che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
- visto l'art. 14 quinquies l. 3/'12;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

di apertura della procedura di liquidazione;

- nomina quale liquidatore il dott. Amedeo Di Pretoro;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, l. 3/'12 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori



aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

- dispone che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità della domanda e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Chieti;
- ordina la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili del debitore a cura del liquidatore;
- ordina il rilascio dei beni oggetto della procedura di liquidazione; qualora ricorrano i gravi e giustificati motivi previsti dall'art. 14 novies, comma 2, l. 3/'12, il debitore potrà presentare istanza di autorizzazione al loro utilizzo specificandone in dettaglio le modalità;
- fissa in euro 1.890,00 il limite (riferito al mese) di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. 3/'12 (vedasi a tal fine par. 10 pagg. 15-16 della relazione del gestore);
- dispone che il liquidatore provveda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e seguenti l. 3/'12.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, al gestore della crisi e al liquidatore nominato.

Chieti 1/4/'21

Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)

